



Bando pubblico

Concessione contributi a fondo perduto per l'annualità 2020 a favore di associazioni ed enti senza scopo di lucro che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno somministrato pasti cucinati presso proprie strutture o presso altri luoghi a persone in difficoltà economiche.

Scadenza 21 settembre 2020

Premesso che:

- L'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 sta avendo un grosso impatto sull'economia italiana. I dati sulla povertà che già hanno seguito una dinamica crescente negli ultimi anni si sono estesi anche in gruppi sociali tradizionalmente considerati al riparo dal rischio, assumendo caratteri di trasversalità e imprevedibilità. Il loro bacino di utenza, già in crescita, è letteralmente esploso durante la pandemia.
- Gli operatori dei servizi sociali locali, delle associazioni, degli enti ecclesiastici si stanno prodigando per aiutare le persone in difficoltà economica. Tra le iniziative sostenute grande importanza è la distribuzione di pasti gratuiti alle persone in grave disagio economico.
- L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in costanza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, con delibera n. 51 del 16 luglio 2020 ha disposto di sostenere attraverso la concessione di contributi economici a fondo perduto per l'annualità 2020 associazioni ed enti privati senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno somministrato pasti cucinati presso proprie strutture o presso altri luoghi a persone in difficoltà economiche.
- Le risorse economiche per far fronte al bando pubblico derivano dalla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale" art. 27 *ter*, nel quale si prevede che i risparmi di spesa di cui all'articolo 11, comma 3 e dell'articolo 27 bis (Riduzione temporanea dei vitalizi) confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall'Ufficio di Presidenza.

- E' previsto un finanziamento differenziato ai soggetti che ne hanno titolo - associazioni ed enti privati senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici – sulla base del numero dei pasti distribuiti.

Tutto ciò premesso, si rende noto quanto segue

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale intende sostenere attraverso la concessione di contributi economici a fondo perduto le associazioni e gli enti senza scopo di lucro che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno somministrato pasti cucinati presso proprie strutture o presso altri luoghi a persone in difficoltà economiche.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione di contributo, per le finalità del presente bando: associazioni ed enti privati senza scopo di lucro compresi gli enti ecclesiastici operanti sul territorio regionale iscritti nei registri di appartenenza e, per gli enti ecclesiastici, nel registro delle persone giuridiche, che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno somministrato pasti cucinati presso proprie strutture o presso altri luoghi a persone in difficoltà economiche.

Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione del contributo

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono partecipare al presente bando devono presentare la domanda di concessione del contributo, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/menseon/default>, nella sezione "Avvisi, bandi e gare".
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della domanda di concessione è denominato "Domanda di concessione di un contributo per il bando pubblico "Misure di sostegno alle associazioni senza scopo di lucro per preparazione e distribuzione pasti ". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata e inviata nelle modalità di cui al successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 4, non costituisce titolo di partecipazione al bando.

4. La domanda si compone della seguente dichiarazione e documentazione obbligatoria, a pena d'irricevibilità:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'attività di preparazione di pasti presso proprie strutture e somministrazione degli stessi presso propri locali o altri luoghi, nel corso dell' emergenza Covid 19 (periodo di riferimento: febbraio – luglio 2020). Nel documento deve essere dato riscontro del numero dei pasti cucinati e distribuiti, e della spesa sostenuta;
 - b) solo per domande sottoscritte mediante firma autografa scannerizzata: copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

5. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal sottoscrittore in uno dei seguenti modi:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa apposta in originale su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata. In questo caso la domanda dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. ¹

Art. 4 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 3 del presente bando, completa della documentazione obbligatoria, dovrà essere inviata al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre la data di **lunedì 21 settembre 2020**, in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione; ²

2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 3 del presente bando pubblico, saranno considerate irricevibili.

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

² Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna e ricevere l'informazione dell'avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione.

3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 5 – Requisiti di ricevibilità della domanda

1. La domanda di concessione del contributo, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ricevibile a condizione che il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda posseda tutti i requisiti che lo certifichino come associazione senza scopo di lucro attraverso l'iscrizione negli albi di appartenenza e, per gli enti ecclesiastici, attraverso l'iscrizione nell'elenco delle persone giuridiche.
2. Il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana.
3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 6 – Risorse disponibili

1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per il presente bando ammonta complessivamente ad **euro 232.253,57**. Lo stanziamento deriva dai capitoli relativi al Fondo di cui all'art. 27 *ter* della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale", come esplicitato in premessa.

Art. 7 – Valutazione delle domande e determinazione dei contributi

1. I contributi per l'annualità 2020 sono concessi in modo differenziato alle associazioni/enti richiedenti sulla base del numero di pasti erogati e dopo che il competente ufficio avrà verificato la completezza e la regolarità delle stesse.
2. L'assegnazione del contributo sarà effettuata in misura fissa per l'ammontare dello stanziamento predeterminato, con calcolo matematico, proporzionalmente ai pasti somministrati dalle associazioni/enti, secondo quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il periodo di riferimento e sulla base delle domande validamente presentate e considerate ricevibili.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nella modulistica ed intestato al soggetto beneficiario, in un'unica soluzione per l'intero ammontare dell'importo concesso, entro il 31 dicembre 2020.
2. Entro il termine del 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari devono presentare al Consiglio regionale della Toscana, Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, una relazione sull'impiego delle somme ricevute, con una delle modalità indicate all'art. 4 per la presentazione della domanda di concessione.

Art. 9 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dal beneficio concesso, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

Art. 10 – Pubblicità e comunicazioni

1. Il bando pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sono inoltre pubblicati sul BURT Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, contattando:

Elisabetta Severi: 055 2387568 – e.severi@consiglio.regione.toscana.it

Enza Gori: 055 2387368- e.gori@consiglio.regione.toscana.it

3. L'elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare" entro il 20 ottobre. Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore comunicazione riferita al bando pubblico in oggetto.
4. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art 10 *bis*.

5. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 11 - Obblighi dei soggetti beneficiari relativi alla pubblicazione

1. A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti: 1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 3. le associazioni, Onlus e fondazioni; 4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Art. 12 –Trattamento dei dati personali

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente il bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).

3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Enza Gori, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. 055/23.87.638; email: e.gori@consiglio.regione.toscana.it.
2. Il Settore competente, ai fini del presente il bando, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Elena Pianea.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, dott.ssa Elena Pianea. Tel: 055/238.74.40 – e-mail: e.pianea@consiglio.regione.toscana.it.